



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it

*All'omigo Salvo De Jori
Un cambio di direzione, documentato il 195.
Offr con le UU le cuprine sanben altre!
Su Fin e Borse l'occasione*

**VERBALE DI ACCORDO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO AZIENDALE
VALIDO PER IL TRIENNIO 2006/2008**

Il giorno 29 luglio 2005 alle ore 9.00, presso i locali Aziendali della Direzione Generale si sono riuniti l'AMAT Palermo S.p.A., le Segreterie Territoriali di FILT-GCIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL e le RR.SS.AA. dell'AMAT S.p.A. di dette Organizzazioni Sindacali per la stipula del Contratto Integrativo Aziendale.

PREMESSO

Come è noto, a seguito di apposita delibera consiliare, l'AMAT si è trasformata a far data dal 7 marzo del corrente anno in Società per Azioni.

Tale rilevante cambiamento nell'assetto societario impone una rapida accelerazione dei processi già avviati finalizzati al raggiungimento di una maggiore efficienza di gestione in coerenza, quindi, con le esigenze di una azienda chiamata prospetticamente a misurarsi sempre più con le esigenze di mercato e le regole che lo stesso detta.

In tale ottica si colloca la necessità di una rivisitazione appropriata e mirata dell'Accordo aziendale triennale siglato il 31 luglio 2003 così come peraltro espressamente richiesto da tutte le OO.SS. già firmatarie del predetto accordo alla luce anche di nuovi elementi nel frattempo subentrati che devono essere necessariamente oggetto di apposita valutazione per le conseguenti determinazioni.

Tutto ciò premesso, la logica cui deve essere improntata l'opera di rivisitazione del citato accordo deve essere, in coerenza anche con i principi affermati nel Contratto Nazionale di categoria del luglio 1997, quella che tutti gli incentivi previsti dalla contrattazione decentrata abbiano natura premiale subordinandone, pertanto, inderogabilmente, l'erogazione alla verifica del raggiungimento di obiettivi specifici appositamente individuati.

LE PARTI CONVENGONO

Art. 1

Il presente Accordo ha validità per il triennio 2006/2008.

Le parti torneranno ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2006 per rivedere la parte economica del presente accordo.

Art. 2

In considerazione dei significativi ed evidenti miglioramenti di bilancio degli anni precedenti conseguiti anche per effetto degli istituti incentivanti di cui all'Accordo 2003, della fattiva e cosciente partecipazione del personale, nonché per la significativa collaborazione fornita, pur nel rispetto dei ruoli, dalle OO.SS., il premio incentivante di



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it

€.929.600,00, viene incrementato, di un importo pari a €. 225.000,00 interamente destinato al personale delle Aree Professionali 3^a e 4^a ed assegnati come segue:

- Il 70% sarà riservato, in quote predeterminate su base parametrica, al solo personale con figura professionale di Operatore di Esercizio in forza alla Direzione Pianificazione e Produzione effettivamente adibito alla guida di bus assegnati ai servizi di linea e speciali ed attribuito a ciascuno in funzione dei risultati conseguiti e già fissati nell'Accordo del 31 luglio 2003 e del 22 gennaio 2004;
- Il 30% sarà riservato, in quote predeterminate su base parametrica, al restante personale delle predette aree professionali, ad eccezione del personale con figura professionale di Operatore Tecnico e di Operatore di Esercizio, ed attribuito a ciascuno in funzione dei risultati conseguiti e già fissati nell'Accordo del 31 luglio 2003 e negli artt. 4 e 6 del presente accordo.

Art. 3

Al personale rivestente la figura professionale di Operatore Tecnico – par. 170, che abbia l'effettiva responsabilità del "Comando Uomini", sarà corrisposto un incentivo professionale pari ad €. 108,00 mensili da corrispondere in ragione dei risultati conseguiti dall'area operativa di appartenenza e già fissati nell'Accordo Aziendale del 31 luglio 2003.

Tale compenso sostituisce per gli stessi soggetti le indennità di cui ai precedenti accordi aziendali 18 ottobre 1995 (art. 3) e 31 luglio 2003 (art. 15).

Art. 4

A parziale modifica dell'art. 8 dell'Accordo Aziendale del 31 luglio 2003 nella parte afferente la U.O. Rimozione della Direzione Servizi Speciali, vengono qui di seguito riportati i nuovi criteri di attribuzione del premio incentivante per gli addetti alla predetta unità organizzativa.

Gli obiettivi vengono fissati in termini assoluti con riferimento alla produzione (numero di prelievi eseguiti) conseguita dal Servizio nel corso dell'anno.

- 60% della quota prevista di premio incentivante al raggiungimento di una media prelievi nell'anno pari o superiore a 31.500 ed inferiore a 34.000;
- 70% della quota prevista di premio incentivante al raggiungimento di un numero di prelievi nell'anno pari o superiore a 34.000 ed inferiore a 36.500;
- 80% della quota prevista di premio incentivante al raggiungimento di un numero di prelievi nell'anno pari o superiore a 36.500 ed inferiore a 39.000;
- 90% della quota prevista di premio incentivante al raggiungimento di un numero di prelievi nell'anno pari o superiore a 39.000 ed inferiore a 41.500;
- 100% della quota prevista di premio incentivante al raggiungimento di una media



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it

prelievi nell'anno pari o superiore a 41.500.

I sopra esposti obiettivi tengono conto della possibilità che il servizio venga reso nel corso degli anni anche mediante impiego di taluni equipaggi misti, costituiti da un conducente AMAT e da un vigile urbano.

Il personale impiegato in tali servizi dovrà regolarmente turnare quindicinalmente negli equipaggi misti.

Ai fini della distribuzione delle quote mensili di premio si prenderà a riferimento il primo degli obiettivi conseguibili, costituito da un numero di prelievi nell'anno di competenza pari o superiore a 31.500.

Indi si procederà per ogni mese alla individuazione della percentuale della suddetta quota spettante a ciascun addetto (con mansioni di conducente e/o di ausiliario) secondo il criterio che dovrà tenere conto della produzione effettuata giornalmente dal singolo operatore in termini di media giornaliera di prelievi effettuati (in qualità di conducente) e/o di prelievi disposti (in qualità di ausiliario nel corso del mese di competenza) distintamente per il periodo che lo vedrà impiegato in un equipaggio esclusivamente AMAT e per il periodo in cui sarà chiamato ad operare con il vigile a bordo o nel turno serale/notturno.

Resta comunque inderogabile il principio della rotazione quindicinale negli equipaggi misti.

Ai fini del computo della quota mensile spettante ad ogni addetto si procederà pertanto al calcolo della produttività media giornaliera conseguita in ciascuno dei due periodi deducendola dal rapporto tra il numero dei prelievi effettuati e/o disposti complessivamente nel singolo periodo ed i giorni di operatività nel periodo stesso secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Tabella A) per i giorni di operatività con il vigile a bordo o in turni serali/notturni

60% della quota di premio incentivante prevista al conseguimento di una media prelievi/giorno compresa fra 3 e 4;

- 70% della quota di premio incentivante prevista al conseguimento di una media prelievi/giorno superiore a 4 e fino a 5;
- 80% della quota di premio incentivante prevista al conseguimento di una media prelievi/giorno superiore a 5 e fino a 6;
- 90% della quota di premio incentivante prevista al conseguimento di una media prelievi/giorno superiore a 6 e fino a 7;
- 100% della quota di premio incentivante prevista al conseguimento di una media prelievi/giorno superiore a 7.

Tabella B) per i giorni di operatività in un equipaggio AMAT nei turni diurni:



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it

- 60% della quota di premio incentivante prevista al conseguimento di una media prelievi/giorno compresa fra 5 e 6;
- 70% della quota di premio incentivante prevista al conseguimento di una media prelievi/giorno superiore a 6 e fino a 7;
- 80% della quota di premio incentivante prevista al conseguimento di una media prelievi/giorno superiore a 7 e fino a 8;
- 90% della quota di premio incentivante prevista al conseguimento di una media prelievi/giorno superiore a 8 e fino a 9;
- 100% della quota di premio incentivante prevista al conseguimento di una media prelievi/giorno superiore a 9.

Per il personale non operante sulle autogrù ed utilizzato al centro operativo rimozione, la quota mensile incentivante viene determinata sulla base della media delle percentuali di premio incentivante distribuite agli operatori che ne hanno conseguito titolo nel mese di competenza.

Al personale che dovesse essere chiamato ad espletare la propria attività - nel corso del mese - talvolta sulle autogrù e talvolta al centro operativo o al controllo della sosta tariffata sarà attribuita la produttività connessa alla attività prevalentemente svolta nel mese, con riferimento all'effettivo numero di giorni in cui la stessa è stata effettuata.

Art. 5

Premio incentivante aggiuntivo

I premi in questione saranno rapportati alla media giornaliera dei prelievi conseguiti dagli addetti alla rimozione nell'arco di ogni mese.

Assunta a riferimento una media di 6 prelievi/giorno per il personale impegnato in equipaggi AMAT ed una media di 3 prelievi/giorno per i turni serali, festivo ed in caso di affiancamento a personale della Polizia Municipale il premio scatterà sia per coloro i quali sono impegnati nella guida delle autogrù che per gli addetti alla verbalizzazione al superamento di dette medie ricavate per ogni singolo addetto dal numero di prelievi complessivi nel mese diviso per il numero dei giorni di operatività.

Il differenziale tra la media così ottenuta e le medie di riferimento pari a 6 ed a 3 sarà moltiplicato per i suddetti giorni di operatività e per il valore unitario attribuito al premio pari ad €. 2,00.

L'importo complessivo del premio mensile conseguito dal personale sopraccitato sarà poi decurtato del 10% al fine di costituire un monte da ripartire al personale assegnato al centro operativo in proporzione alla presenza di ciascuno dei predetti nel mese di riferimento.



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax: 091.224563 ~ amat@amat.pa.it

Il presente articolo sostituisce l'art. 8 dell'Accordo Aziendale 31 luglio 2003 nella parte relativa a "Premi Incentivanti aggiuntivi".

Art. 6

A parziale modifica dell'art. 8 dell'Accordo Aziendale del 31 luglio 2003 nella parte afferente la U.O. Parcheggi della Direzione Servizi Speciali, vengono qui di seguito riportati i nuovi criteri di attribuzione del premio incentivante per gli addetti alla predetta unità organizzativa.

Prendendo a riferimento l'attuale regime tariffario:

- 60% della quota di premio incentivante prevista se il valore annuo della produzione per stallo è superiore ad €. 235,00 sino ad un massimo di € 260,00;
- 70% della quota di premio incentivante prevista se il valore annuo della produzione per stallo è superiore ad €. 260,00 sino ad un massimo di €. 280,00;
- 80% della quota di premio incentivante prevista se il valore annuo della produzione per stallo è superiore a €. 280,00 sino ad un massimo di €. 310,00;
- 90% della quota di premio incentivante prevista se il valore annuo della produzione per stallo è superiore ad €. 310,00 sino ad un massimo di €. 330,00;
- 100% della quota di premio incentivante prevista se il valore annuo della produzione è superiore ad €. 330,00.

Per la determinazione di tale ricavo si terrà conto, oltre che degli incassi dalla vendita schede parcheggio, altresì di quelli derivanti dalla vendita dei takj-time e degli abbonamenti lavoratori.

Le quote di premio saranno ovviamente commisurate ai giorni di effettiva presenza del personale.

Ai fini della distribuzione delle quote mensili di premio si prenderà a riferimento, salvo conguaglio a fine anno, il primo degli obiettivi che fissa il valore annuo della produzione per stallo tra €. 235,00 ed €. 260,00.

Art. 7

Tutto il personale, appartenente a qualsiasi Area Professionale e Operativa, è escluso dalla fruizione del premio incentivante nei casi in cui, nel corso del mese non effettui la turnazione prevista, in assenza di espresso comando aziendale, nonché qualora, abbia effettuato più di un giorno di assenza in giornate festive, pre-festive e post-festive e/o abbia effettuato comunque più di quattro assenze, e/o allo stesso siano state comminate più di una sanzione disciplinare superiore alla multa.



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it

Art. 8

Al finanziamento di percorsi formativi del personale si provvederà destinando il 3% della somma che dovesse residuare per la parziale distribuzione di €. 929.600,00 di cui all'art. 1 comma 1 del presente accordo.

Art. 9

Per effetto del C.C.N.L. 27 novembre 2000 viene soppressa l'indennità "Agente Unico", di cui all'art. 5 dell'Accordo Aziendale 18 ottobre 1995.

Detta Indennità viene comunque mantenuta come "Ex Indennità Agente Unico" per il personale con la figura professionale di Operatore di Esercizio in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo e corrisposta per ogni giornata di effettiva guida.

Per effetto del C.C.N.L. 27 novembre 2000 viene altresì soppressa l'indennità di cui all'art. 6 commi 2 e 3 dell'Accordo Aziendale 18 ottobre 1995.

Detta Indennità viene comunque mantenuta esclusivamente nei confronti degli Operatori di Esercizio in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo e corrisposta nei giorni in cui gli stessi vengono impiegati in mansioni alternativi alla guida. La stessa indennità, come per il passato, è alternativa a quella di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10

Il sistema di redistribuzione (ex redditività) nell'ambito della Direzione Servizi Speciali, a parziale modifica dell'art. 8 dell'Accordo Aziendale del 31 luglio 2003 nella parte afferente la Redistribuzione, sarà determinato in ragione delle singole Unità Organizzative della stessa Direzione.

Art. 11

In aggiunta a quanto espressamente previsto dal primo comma dell'art. 18 dell'accordo aziendale 31 luglio 2003, i giorni di congedo matrimoniale vengono considerati utili per le medesime finalità dello stesso art. 18.

Art. 12

L'Azienda a far data dal presente Accordo a tutte le figure professionali dell'Area Professionale 1^a e 2^a istituisce un "incentivo professionale" su scala parametrica con riferimento al parametro 188 in €. 160,00 mensili.

Detta incentivazione, che sostituisce le indennità ed i compensi già previsti dagli Accordi 18 ottobre 1995 (art. 7 lett. A comma 6 e 7), 20 marzo 2000 (art. 16) e 31 luglio 2003 (art. 13, 14 e 17), verrà erogata come segue, fatta eccezione per il personale, dell'Area Professionale 1^a e 2^a, in forza alla Direzione Servizi Speciali per il quale detto



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it

incentivo è collegato agli obiettivi propri della predetta Direzione già individuati nell'Accordo Aziendale 31 luglio 2003:

- l'80% al raggiungimento della percorrenza chilometrica massima ammessa a contributo regionale;
- il 20% al raggiungimento delle percorrenze chilometriche oggetto del contratto di servizio con l'Amministrazione Comunale, al netto delle franchigie.

Detti importi, da corrispondersi a titolo di acconto in quote mensili, verranno conguagliati a seguito di verifica periodica volta ad accertare il raggiungimento delle percorrenze chilometriche attese per il periodo di riferimento.

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi verrà attivato un tavolo con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo.

Art. 13

NORME TRANSITORIE

Dal 1° agosto al 31 dicembre 2005:

- l'importo di cui all'art. 2 comma del presente accordo sarà commisurato a cinque dodicesimi ed attribuito sulla base dei criteri già indicati nel medesimo articolo;
- l'80% dell'importo di cui all'art. 12 del presente accordo viene erogato in quote mensili salvo conguaglio a fine anno e comunque al raggiungimento della percorrenza chilometrica massima ammessa a contributo regionale;
- il 20% al raggiungimento delle percorrenze chilometriche oggetto del contratto di servizio con l'Amministrazione Comunale, rapportato ai cinque dodicesimi ed al netto di una franchigia del 12%.

Detti importi saranno erogati a titolo di acconto in quote mensili con verifica per eventuali conguagli a fine anno.

Art. 14

NORME FINALI

Sono espressamente abrogati i seguenti articoli:

- art. 3 commi 3 e 4 dell'Accordo Aziendale 18 ottobre 1995;
- art. 5 e art. 6(commi 2 e 3) dell'Accordo Aziendale 18 ottobre 1995;
- art. 7 lettera A) commi 6 e 7 dell'Accordo Aziendale 18 ottobre 1995;
- art. 16 dell'Accordo Aziendale 20 marzo 2000;
- artt. 13, 14, 15 e 17 dell'Accordo Aziendale 31 luglio 2003.



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo e per quanto non specificamente ivi modificato, si rimanda alle disposizioni contenute negli Accordi 18 ottobre 1995, 31 luglio 2003 e 26 gennaio 2004 che, pertanto, continuano ad esplicare efficacia.

Le parti concordano che entro il 31 dicembre 2005 si incontreranno per affrontare la posizione dei lavoratori " ex Levantino".

Le OO.SS: scioglieranno la riserva sulla firma dopo avere effettuato le assemblee dei lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Giovanni Esposito
Beaufort
del
P. D.
Fissuto
T. M.
G. M.
M. M.
P. M.